

T.A.R.

Veneto - Venezia

Sezione I

Sentenza 21 marzo 2011, n. 458

*N. 00458/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2011 REG.RIC.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2011, proposto da: Italverde S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - San Marco 4091;

nei confronti di

Euroscavi Srl;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Venezia pervenuto alla Ditta Italverde s.r.l. a mezzo PEC in data 14/1/2011 con id. 15119/2011 del 14/1/2011 12.11 di esclusione dalla gara d'appalto del Comune di Venezia n. 45/2010 avente ad oggetto "manutenzione programmata opera a verde Parco San Giuliano e Parco Albanese anno 2010" nonchè della relativa aggiudicazione provvisoria e degli atti ulteriori ove intervenuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che le lettere c) e h) dell'art.38 del codice dei contratti di cui al dlgs. n.163/2006 riguardano diverse fattispecie e non possono conseguentemente essere letti come direttamente collegati, di talchè non è fondato l'assunto della ricorrente volto a circoscrivere solo a un anno la valenza penalizzante della falsa dichiarazione;

che parimenti non è fondato assumere la sufficienza della revoca della carica o della dissociazione per distinguere la responsabilità societaria da quella dell'amministratore condannato, in difetto, appunto, dell'avvio dell'azione di responsabilità a carico di quest'ultimo;

che tuttavia, la lettura giurisprudenziale del medesimo art. 38, di recente, ha via via aggravato l'onere motivazionale dell'amministrazione, che, salva sempre la pertinente valutazione discrezionale a essa riservata, di talchè non sono condivisibili quelle tesi che incardinerebbero in capo al concorrente il sindacato di rilevanza della condanna subita, è tenuta a esplicitare per quale ragione il precedente penale rivesta i caratteri di gravità e incidenza sulla moralità professionale, "con la disamina in concreto delle caratteristiche dell'appalto del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato"(cfr. Cons.St, sez.V, 14.9.2010, n.6694);

che, a tale riguardo, nella specie il sig. F. risulta condannato con decreto penale nel 2006 per falso ideologico avendo attestato in una gara l'insussistenza di cause di esclusione, mentre era stato omissso un versamento INPS ritenuto effettuato;

che dunque l'amministrazione non avrebbe potuto escludere la ricorrente solo menzionando il tipo di condanna subita, non rientrando questa fra i reati automaticamente qualificati come incidenti sulla moralità professionale;

che la ricorrente deve dunque essere ammessa alla gara in oggetto, con ogni conseguente determinazione;

che l'aggiudicazione provvisoria deve essere annullata;

che il contratto, eventualmente stipulato, deve essere dichiarato inefficace;

che le spese del giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'esclusione della ricorrente dalla gara in oggetto e l'aggiudicazione della stessa.

Dichiara l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2011

IL SEGRETARIO